



UNIONE TERRED'ACQUA
Provincia di Bologna REP.....

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRED'ACQUA E L'ETS PER LA CO-PROGETTAZIONE EX ART. 55 E 56 D.LGS. 117/2017 E SS.MM.II. E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIGITIAMO INSIEME IN TERRED'ACQUA" (DI CUI ALLA DGR 857/2023 - PROGETTO PNRR 1.7.2 "DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA") - CUP J59I23002880006 - CIG B085585477.

L'anno 20... (duemila.....), il giorno.....del mese....., nella sede dell'Unione Terred'acqua c/o il Comune di San Giovanni in Persiceto, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

FRA

l'Unione Terred'acqua, in seguito denominata Unione – (C.F.....) - rappresentato da..... nata ail....., che agisce in qualità di responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi del Provvedimento n.... del.....;

E

l'ETScon sede legale in via CAP CF – PI tel., iscritto al RUNTS / altro Registro con repertorio N., rappresentato da..... quale Legale Rappresentante (nata/o a il, domiciliata/o per la carica presso la sede legale dell'ETS per cui agisce e interviene alla firma del presente atto nella veste di Legale Rappresentante);

PREMESSA:

si richiama integralmente la determinazione n..... del..... quale parte integrante e sostanziale del presente atto, inclusi i documenti allegati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE, CONTESTO, DESTINATARI, DURATA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto. L'Unione Terred'acqua (di seguito Unione) e l'ETSaccettano e confermano quanto ivi indicato.

L'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dal DM n.72/2021, volendo attuare il Progetto "Digitiamo insieme in Terred'acqua" (condiviso con i 6 Comuni dell'Ambito, finanziato all'interno del contesto costituito dall'Avviso regionale "Digitale facile" di cui alla DGR 857/2023 e nel pieno rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni stabilite dallo stesso Avviso), a seguito della fase di co-progettazione svoltasi --di cui alla determinazione richiamata

in premessa-- , affida all'ETS la realizzazione degli interventi previsti così come da "Progetto dell'Unione" e da 'proposta operativa' finale risultante dalla co-progettazione (entrambi allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali).

Nella presente convenzione si disciplinano i ruoli, i compiti e gli impegni delle Parti al fine del buon esito del progetto, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e di maggior prossimità ai cittadini e di collaborazione nel perseguimento di interessi generali e di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La realizzazione degli interventi è finanziata con risorse programmate nell'ambito della Misura 1.7.2. del PNRR, nonché con gli eventuali apporti conferiti, a vario titolo, dall'ETS partner.

Contesto territoriale: le attività dovranno essere realizzate nel territorio dell'Unione Terred'Acqua – Distretto di Pianura Ovest (coincidente con i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto).

Destinatari: i destinatari finali degli interventi sono i c.d. cittadini unici --per 'cittadino unico' si intende un cittadino maggiorenne che si presenta per la prima volta ad un'attività di facilitazione o di formazione all'interno dell'intera rete nazionale dei punti di facilitazione--.

Durata: la presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino e non oltre il 31/12/2025, fatte salve eventuali ipotesi di rimodulazione del termine di conclusione delle attività stabilite in norme di legge o in provvedimenti emanati dalle competenti Amministrazioni.

La presente convenzione e il programma degli interventi (come da 'proposta operativa finale') potranno essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto formale sottoscritto dalle Parti in relazione a nuove e sopravvenute esigenze funzionali al migliore svolgimento delle attività di interesse generale.

ART. 2 – IMPEGNI DEL SOGGETTO REALIZZATORE/ETS

L'ETS, per l'attuazione delle attività convenzionate di cui all'art. 1, si impegna in particolare a:

- (1) garantire massima collaborazione e raccordo operativo con l'Unione per la piena attuazione delle attività di cui all'art. 1, in riferimento a quanto precisato nel Progetto dell'Unione e nella 'proposta operativa' finale di dettaglio (qui allegati) e ai servizi da erogare ai cittadini;
- (2) fornire le risorse umane da impiegare nel progetto (in riferimento al "Piano dei costi", allegato), con personale proprio (collaboratori e/o dipendenti) e/o esterno, garantendo che siano in possesso di adeguata esperienza, formazione o professionalità rispetto ai ruoli e ai compiti da svolgere; nello specifico sono da individuare le figure di:
 - a) Responsabile della gestione del progetto per l'ETS --individuato nella persona di-- , che dovrà: collaborare con i responsabili o referenti dell'Unione, dei Comuni, e della Regione Emilia-Romagna (partecipando a incontri convocati dall'Unione o dalla Regione per pianificare e monitorare le attività,

verificarne i risultati, proporre migliorie, ecc.); supervisionare: l'organizzazione delle attività e vigilare e relazionare sul loro svolgimento (nel rispetto del Progetto e della 'proposta'), il rispetto dei servizi minimi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto, il rispetto degli obblighi di rilevazione dei dati sulle piattaforme di monitoraggio previste per il progetto, il raggiungimento degli obiettivi/target previsti dal Progetto; comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale criticità rilevata; inoltre il Responsabile della gestione dovrà istruire le altre unità di personale e verificare che operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti fruitori delle attività, con particolare alla privacy, verificare che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, in locali idonei allo scopo e utilizzando beni e attrezzature funzionali all'espletamento delle attività stesse, messe a disposizione dall'Unione e/o dai Comuni, o eventualmente nella disponibilità dell'ETS;

- b) Facilitatore digitale --individuato nella persona/e di--, incaricato della gestione diretta dei servizi di uno o più Punti di Facilitazione digitale e dell'erogazione dei servizi ai cittadini. Ai sensi della DGR 857/2023 - Allegato A), si precisa quanto segue: < Il Facilitatore digitale è il responsabile del Punto di Facilitazione digitale e dei servizi in esso erogati. Compiti del Facilitatore digitale sono: a) Organizzare e presiedere i servizi erogati nel Punto di Facilitazione digitale; b) Garantire l'apertura e il presidio delle sedi previste per il tempo minimo definito dall'avviso o per il tempo definito dall'Ente sub-attuatore di riferimento, comunque non inferiore a quello definito dall'avviso; c) Garantire l'organizzazione di tutte le tipologie di servizio minime richieste dall'avviso; d) Registrare le informazioni personali dell'utenza servita nel sistema di monitoraggio nazionale (piattaforma FACILITA); e) Impegnarsi per il raggiungimento del risultato in termini di numero di cittadini unici serviti ai fini del target di progetto definito; f) Partecipare alle attività di collaborazione proposte da Regione Emilia-Romagna ai fini della buona riuscita del progetto. È facoltà degli Enti sub-attuatori (Unione Terre d'acqua) assegnare ulteriori competenze ai Facilitatori digitali, purché strettamente inerenti il progetto di facilitazione digitale nella componente di erogazione del servizio alla cittadinanza. >. Per l'attività di facilitazione l'ETS si impegna a utilizzare propri dipendenti, soci e/o volontari regolarmente iscritti (da comunicare nominalmente all'Unione) anche per la loro abilitazione sulle piattaforme di monitoraggio; in caso di selezione di nuovo personale, l'ETS si impegna al rispetto della parità di genere, alla valorizzazione dei giovani e delle persone disabili, ai sensi di legge. Tutti i facilitatori impiegati dovranno dichiarare formalmente la propria idoneità al servizio prestato, la consapevolezza dei rischi connessi e l'impegno al rispetto della privacy dei cittadini.
- c) Coordinatore di progetto --individuato nella persona/e di--, incaricato del coordinamento dell'organizzazione/dell'attività dei Punti di

Facilitazione digitale previsti e dei relativi facilitatori, nonché dei rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborino nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione ai cittadini;

- d) Si precisa che la figura di Responsabile della gestione del progetto per l'ETS può coincidere con la figura di Coordinatore oppure di Facilitatore (nei limiti di quanto previsto nel "Piano dei costi").
- (3) rendicontare opportunamente le spese sostenute all'Unione, rendendo disponibili, su richiesta, ogni documento utile; l'Unione provvederà alle dovute verifiche e alla liquidazione del contributo spettante sulla base delle tempistiche di rimborso e di pagamento (a favore della stessa Unione) del finanziamento assegnato da parte della Regione Emilia-Romagna;
- (4) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento al contributo che sarà liquidato dall'Unione;
- (5) cooperare con l'Unione per garantire in modo efficace ed efficiente il sistematico monitoraggio delle attività, la rilevazione di dati quali-quantitativi e dei target di progetto, la rendicontazione periodica e finale, anche attraverso l'utilizzo diretto di apposite piattaforme regionali e ministeriali connesse all'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR 1.7.2. (es. FACILITA, SFINGE, REGIS);
- (6) promuovere nel territorio distrettuale la conoscenza del progetto e l'accesso dei cittadini ai Punti di Facilitazione e agli Sportelli tramite apposite iniziative di pubblicizzazione e di comunicazione, in raccordo con l'Unione, garantendo, in raccordo con l'Unione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nello specifico assicurando che tutte le azioni di comunicazione e pubblicità siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dalla Regione, dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU");
- (7) garantire in raccordo con l'Unione l'applicazione dei principi trasversali e in particolare:
- del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852,
 - del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
 - dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- (8) partecipare alle attività di coordinamento dei facilitatori organizzate dalla Regione (per il progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna");
- (9) garantire ogni altro adempimento discendente dal Progetto dell'Unione e dalla 'proposta operativa', nonché previsto a carico degli ETS dalla DGR 857/2023

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ETS

Oltre a quant'altro stabilito nella presente Convenzione, l'ETS è tenuto alla piena osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative, per tutta la durata della presente convenzione, in quanto applicabile.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS ha l'obbligo di stipulare polizze assicurative, per tutta la durata della presente Convenzione, per il proprio personale impiegato nell'attività (soci, volontari, dipendenti, collaboratori, ecc.), per la copertura dei rischi per la responsabilità civile (RCO), verso i terzi (RCT) e per infortunio, nel rispetto delle vigenti normative.

Le polizze dovranno essere in vigore prima dell'avvio delle attività, e i costi, relativamente alla presente Convenzione, sono a carico dell'ente convenzionato (ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.) e quindi ricompresi nell'importo di cui al successivo Art. 8.

L'ETS dovrà dare apposita comunicazione all'Unione sulle polizze stipulate.

L'ETS risponderà in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione, nonché dall'utilizzo improprio di beni e attrezzature messe a disposizione dall'Unione o dai Comuni, pertanto l'Unione, e i Comuni dell'ambito, si intendono esonerati da ogni responsabilità conseguente.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'ETS qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione/Comuni.

ART. 4 – IMPEGNI DEL SOGGETTO SUB-ATTUATORE/UNIONE

L'Unione, per l'attuazione delle attività convenzionate di cui all'art. 1, si impegna in particolare a:

- A) garantire collaborazione e raccordo operativo con l'ETS (e con il personale da esso impegnato) per la piena attuazione delle attività di cui all'art. 1, in riferimento a quanto precisato nel Progetto dell'Unione e nella 'proposta operativa' finale di dettaglio e ai servizi da erogare ai cittadini, nonché per il raggiungimento degli obiettivi/target previsti;
- B) assicurare l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili di cui alle vigenti disposizioni normative (ad es. in tema di tracciabilità, ecc.) a garanzia della regolarità delle procedure e delle spese sostenute e rendicontate dall'ETS, riconoscendogli il contributo di cui al successivo Art. 8 (comprensivo degli oneri assicurativi obbligatori di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.); il pagamento del contributo avverrà in itinere e comunque in base alle tempistiche di rimborso/pagamento a favore dell'Unione del finanziamento assegnato dalla Regione Emilia-Romagna;
- C) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria in base a quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate

ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- D) cooperare con l'ETS per garantire in modo efficace ed efficiente il sistematico monitoraggio delle attività, la rilevazione di dati quali-quantitativi e dei target di progetto, la rendicontazione periodica e finale, anche attraverso l'utilizzo diretto di apposite piattaforme (es. FACILITA, SFINGE); resta ferma la responsabilità diretta dell'Unione, nei confronti della Regione, per garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (REGIS), mediante il caricamento delle informazioni;
- E) promuovere in raccordo con l'ETS un adeguato piano di comunicazione, informazione e sensibilizzazione nel territorio distrettuale riguardo al progetto per favorire l'accesso dei cittadini ai Punti di Facilitazione e agli Sportelli e la fruizione dei servizi e degli interventi previsti, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nello specifico assicurando che tutte le azioni di comunicazione e pubblicità siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dalla Regione, dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU");
- F) garantire in raccordo con l'ETS l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale, nonché l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- G) ogni altro adempimento a carico dell'Unione discendente dal Progetto dell'Unione e dalla 'proposta operativa', nonché specificamente previsto a carico degli enti sub-attuatori (si intende l'Unione) dalla DGR 857/2023 e dal connesso Accordo stipulato/in via di stipula fra l'Unione e la Regione Emilia-Romagna (ai quali si fa espresso rinvio).

ART. 7 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione verificherà periodicamente, anche tramite i Comuni dell'ambito e in raccordo con l'ETS, l'andamento del Progetto, il regolare svolgimento delle attività e i risultati conseguiti in stretto riferimento agli interventi previsti e agli obiettivi stabiliti, al fine:

- di acquisire ogni elemento, dato e informazione necessaria per il monitoraggio periodico e per la rendicontazione parziale e finale nei confronti della Regione e del DTD-Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Amministrazione titolare della Misura 1.7.2 del PNRR), anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme regionali e ministeriali connesse all'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR 1.7.2. (es. FACILITA, SFINGE, REGIS);

- di rilevare ogni eventuale criticità o miglioramento, per poter poi attivare le azioni conseguenti, in raccordo fra le Parti.

Entrambe le Parti sono tenute a comunicarsi tempestivamente, anche per le vie brevi se del caso, ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione, sul regolare andamento delle attività e sulla validità della presente convenzione.

L'Unione vigila sullo svolgimento delle attività, in particolare verificando il rispetto della formazione dei facilitatori selezionati, dei servizi minimi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e degli obblighi di compilazione completa e sistematica delle piattaforme di monitoraggio previste per il progetto, a cura dell'ETS, nonché che i facilitatori e/o altro personale impiegato dall'ETS anche a titolo volontario, rispettino i diritti, la dignità e le scelte delle persone che fruiscono degli interventi, con particolare riguardo alla privacy dei cittadini e allo svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel rispetto delle regole sull'ammissibilità e la rendicontabilità delle voci di spesa, espressamente stabilite dall'Avviso regionale di cui alla DGR 857/2023 e nell'ambito della misura 1.7.2. del PNRR, l'Unione riconoscerà all'ETS il contributo di cui all'art. 4 dell'Avviso dell'Unione, nella misura massima di € 150.750,00; tali risorse saranno utilizzate a favore degli ETS selezionati per l'attuazione della "proposta operativa finale" (di cui al successivo art. 7, commi 3 e 4), tenendo conto del "Piano dei costi" di cui all'Allegato 4.

Si precisa che, ai sensi dell'avviso regionale (di cui alla DGR 857/2023), punto 12., *"..almeno il 70% della spesa dovrà essere relativa alle attività di formazione"*.

Modalità e tempistiche di erogazione del contributo:

tenendo conto di quanto stabilito nell'art. "11. Rendicontazione dell'attività, delle spese e liquidazione del contributo" dell'Avviso regionale di cui alla DGR 857/2023 (con particolare riferimento ai tempi di effettiva disponibilità in capo all'Unione del finanziamento a seguito dei provvedimenti di liquidazione da parte della Regione Emilia-Romagna), le risorse sopra indicate saranno liquidabili:

> previa rendicontazione delle spese sostenute e della relativa documentazione contabile (in quanto ammissibili ai sensi del citato art. 11),

> a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero delle 'milestones' di progetto (come precisato al punto '11.3 – Liquidazione'), come segue:

- ✖ fino al 25% del contributo ammesso, al raggiungimento della milestone m1, cioè il 75% dei Punti di Facilitazione attivati (= 3 Punti su 4) e il 25% del target T1 - Cittadini unici

- raggiunti/registrati sull'apposita piattaforma FACILITA (= 700 cittadini unici su 2.800);
- ✘ fino al 60% del contributo ammesso, al raggiungimento della milestone m2, cioè il 100% dei Punti di Facilitazione attivati (= 4 su 4) e il 60% del target T1 - Cittadini unici raggiunti/registrati sull'apposita piattaforma FACILITA (= 1.680 cittadini unici su 2.800);
 - ✘ fino al 100% del contributo ammesso, al raggiungimento della milestone m3, cioè il 100% dei Punti di Facilitazione attivati (4) e il 100% del target T1 - Cittadini unici raggiunti/registrati sull'apposita piattaforma FACILITA (2.800).

La liquidazione inoltre avverrà a seguito di verifica positiva di tutti gli adempimenti di legge previsti e della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., tramite accredito sul C/C _____ intestato a _____ presso _____ Codice Iban: _____.

Al fine del riconoscimento dei contributi, secondo le modalità e i tempi previsti nella presente Convenzione, l'ETS dovrà trasmettere preventivamente all'Unione l'elenco dettagliato attestante le spese sostenute --in forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi di legge, in ordine all'ammissibilità e all'entità delle spese sostenute (rispetto al 'Piano dei costi')-- e la copia (digitale) della relativa documentazione contabile di supporto, oltre alla relazione descrittiva sulle attività svolte, gli obiettivi raggiunti (in riferimento a target e 'milestones') -- ed eventuali criticità o proposte.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, riguardante le attività oggetto della presente convenzione, dovrà essere conservata accuratamente dall'ETS e messa a disposizione dell'Unione per ogni futura verifica.

ART. 9 – RIDUZIONE E/O REVOCA DEL CONTRIBUTO

I seguenti casi:

- eventuale riduzione delle risorse relative alla misura 1.7.2. PNRR da parte della Commissione europea, correlata al mancato raggiungimento di target e/o 'milestones' del progetto (oggetto della presente convenzione), o di mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241,
- mancato rispetto del principio DNSH e/o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati,

possono comportare la riduzione delle risorse assegnate al Progetto (di cui al precedente art. 8) in modo proporzionale, fino alla revoca totale del contributo (ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazione nella Legge 108/2021 e ss. mm.ii.).

Nel caso che l'ETS non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, oppure violi le disposizioni indicate o richiamate nella presente convenzione, l'Unione potrà procedere con un provvedimento motivato di revoca parziale o totale del contributo, nel rispetto dei principi di legge vigenti.

ART. 10 – RISOLUZIONE

Tenendo conto della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato fra le Parti ai sensi della disciplina speciale in materia di ETS (in particolare il D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), l'Unione, allo scopo di salvaguardare il superiore interesse pubblico connesso al conseguimento degli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Unione Europea in relazione al PNRR, può risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione --previa diffida di almeno 15 giorni inviata tramite PEC all'ETS--, per grave inadempienza degli impegni assunti e/o degli obblighi, ovvero per:

- a) provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- b) gravi violazioni nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che siano contestate ma non eliminate dall'ETS entro il termine concesso, anche a seguito di formale diffida da parte dell'Unione;
- c) sopravvenuta decadenza dell'accordo stipulato fra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione in quanto atto presupposto della presente convenzione.

La clausola risolutiva opera anche in caso di:

- (1) perdita dei requisiti di partecipazione;
- (2) inosservanza delle disposizioni di legge in materia di Terzo Settore, lavoro, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, previdenza, retribuzione dei lavoratori dipendenti, se e per quanto applicabili;
- (3) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii.;
- (4) mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione;
- (5) modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel Progetto approvato dall'Unione, in assenza di condivisione con la stessa.

L'Unione si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che l'ETS possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione.

Non sono considerate cessioni le sole modifiche della denominazione sociale o della ragione sociale, oppure i cambiamenti di sede, a condizione che il nuovo ETS sia espressamente indicato quale soggetto subentrante nella presente convenzione in essere con l'Unione.

L'esecuzione anche parziale della convenzione ad opera di terzi dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Unione.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione viene effettuato nel rispetto, da entrambe le Parti, di quanto stabilito dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.

1. L'ETS si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso delle attività di cui alla presente convenzione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati;
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR l'Unione Terred'acqua, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire (all'ETS) informazioni in merito all'utilizzo dei (suoi) dati personali, in particolare come segue:

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione Terred'acqua, con sede presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, C.so Italia 70- 40017 al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail ufficiodipiano@terredacqua.net. L'Unione ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO C/O Unione Terre d'acqua Corso Italia 74, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Soggetti autorizzati al trattamento.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per lo svolgimento della procedura di cui alla presente convenzione.

Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extraUE.

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.

I diritti.

Nella qualità di Interessato, (l'ETS) ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di erogazione del servizio richiesto.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS ovvero il proprio personale a qualsiasi titolo impegnato negli interventi di cui all'art. 1, compatibilmente con il ruolo e l'attività svolta, sono obbligati al pieno rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii. nonché al codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione (approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 18/12/2013) e ss.mm.ii., pena la risoluzione della convenzione.

In caso di accertata violazione, l'Unione procederà tramite contestazione formale dell'accaduto all'ETS, assegnando un termine --non superiore a 30 giorni-- per la presentazione di eventuali controdeduzioni; qualora queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili, l'Unione potrà procedere alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

La registrazione della presente convenzione avviene in caso di uso. Si applica la vigente disciplina.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Bologna.

ART. 16 – NORME FINALI E DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile, prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Luogo _____, data _____

per l'Unione Terred'acqua

per l'ETS
